

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1839

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FURFARO, CIANI, GIRELLI, MALAVASI, STUMPO

Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida o di assistenza delle persone prive di vista o con disabilità ai mezzi di trasporto e ai luoghi pubblici e aperti al pubblico

Presentata il 23 aprile 2024

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — Se i cani guida per le persone cieche o ipovedenti sono tutelati da una specifica legge dello Stato fin dal 1974 (legge 14 febbraio 1974, n. 37) e possono quindi accedere ai mezzi di trasporto pubblico e in ogni luogo aperto al pubblico, ad una persona con disabilità accompagnata da un cane per assistenza, e quindi addestrato per assisterlo e coadiuvarlo nelle sue attività quotidiane, tale diritto è negato.

Il contributo di questi animali è però fondamentale per la persona con disabilità. Esistono cani addestrati per recuperare oggetti caduti, accendere e spegnere gli interruttori, aprire le porte e chiudere i cassetti; cani che assistono persone con disabilità uditiva e avvisano il padrone se squilla il telefono, se il bambino piange o chiama o

se suona un allarme; altri ancora che chiedono aiuto se la persona affetta da diabete o epilessia ha bisogno di un intervento urgente, oppure assistono persone con disturbi dello spettro autistico. Inoltre, i cani d'allerta medica sono in grado di segnalare una crisi medica imminente e, in caso di necessità, avvisare altre persone.

I cani di assistenza sono cani preparati per aiutare le persone a superare le limitazioni causate dalla disabilità e dalle barriere in ogni ambiente circostante. In teoria qualsiasi persona con una condizione fisica o psicologica che limiti la propria vita in modo sostanziale potrebbe adottare uno di questi animali di assistenza diventando così molto più che animali domestici.

È ormai ampiamente noto che quando stiamo male il nostro cane se ne accorge.

Un cane addestrato si accorge se il proprietario malato di diabete ha un innalzamento della glicemia e lo avvisa in tempo. Lo stesso accade per chi soffre di epilessia, per il quale l'aiuto del cane è assolutamente determinante. Chi soffre di epilessia si autolimita in pubblico, evita le situazioni sociali perché sa che potrebbe assumere comportamenti imprevedibili oltre che pericolosi: poter contare sul sostegno del proprio cane addestrato a riconoscere tali situazioni di pericolo è importante e migliora, sicuramente, la qualità della vita.

Non è essenziale che i cani di assistenza siano di una certa razza, sebbene sia consigliabile che siano docili, calmi, affettuosi e prevedibili per poter vivere in società senza problemi. Alcune delle caratteristiche degli animali di assistenza sono:

- grande capacità di apprendimento;
- bassa aggressività;
- buona reazione ai suoni e ai segnali.

Tra le razze che di solito sono selezionate per diventare cani di assistenza e cani da terapia si ricordano i *golden retriever* e i *labrador retriever*, ma anche i pastori belga *malinois* (intelligenti e con molte abilità fisiche) e i *malamuten* dell'Alaska (lavoratori, fedeli e nobili).

Attualmente, come già ricordato, nel nostro ordinamento solo per i cani per le

persone cieche o ipovedenti è consentito l'accesso gratuito sui mezzi di trasporto pubblici o l'accesso negli esercizi aperti al pubblico.

Tale previsione dovrebbe, invece, essere estesa anche ai cani di assistenza ossia a quei cani che, specificamente addestrati, assistono quotidianamente le persone con disabilità, come anche le persone diabetiche, coloro che soffrono di epilessia o che convivono con una disabilità fisica o psichica.

Inoltre, al fine di rafforzare la normativa già esistente, la presente proposta di legge specifica che il diritto ad essere accompagnato dal proprio cane guida vale anche per l'accesso sui mezzi di trasporto privati che svolgono servizio pubblico, come i taxi e le auto a noleggio con conducente anche prenotate tramite applicazioni su *smartphone* e che il diritto di accesso con il proprio cane guida o di assistenza debba valere per tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le strutture sanitarie e di ricovero pubbliche e private, le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, le università pubbliche e private, le strutture ricettive, i convitti e i luoghi di cultura pubblici e privati, nonché le spiagge libere e gli stabilimenti balneari privati aperti al pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« La persona cieca o ipovedente, con disabilità uditiva, fisica, psichica, motoria, intellettiva e relazionale, la persona diabetica, la persona con crisi epilettiche o con disturbi dello spettro autistico e la persona che soffre di depressione o di attacchi di panico ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida o di assistenza nei suoi spostamenti su ogni mezzo di trasporto pubblico e sugli autoservizi pubblici non di linea senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La persona cieca o ipovedente, con disabilità uditiva, fisica, psichica, motoria, intellettiva e relazionale, la persona diabetica, la persona con crisi epilettiche o con disturbi dello spettro autistico e la persona che soffre di depressione o di attacchi di panico ha altresì il diritto di accedere con il proprio cane guida o di assistenza ai luoghi pubblici e aperti al pubblico, quali le strutture sanitarie e di ricovero, le scuole di ogni ordine e grado, le università, le strutture ricettive, i convitti e i luoghi della cultura, nonché le spiagge, anche oggetto di concessione, e gli stabilimenti balneari; nessun tipo di spesa può essere addebitato al cane guida o di assistenza nel caso in cui la persona che usufruisce di tale ausilio indispensabile per la propria autonomia soggiorni in strutture ricettive »;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Nel periodo di addestramento gli istruttori dei cani guida e di assistenza, muniti di

tesserino di riconoscimento rilasciato dalle apposite scuole, possono con il cane in fase di addestramento accedere a ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa, a ogni esercizio pubblico o aperto al pubblico e a tutti i luoghi pubblici o privati aperti al pubblico anche senza la presenza della persona che usufruisce di tale ausilio »;

d) al terzo comma, le parole da: « l'accesso » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « il libero accesso del cane guida o di assistenza sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500. La medesima sanzione si applica a chi ostacola o impedisce l'accesso all'addestratore in fase di addestramento anche senza la persona che usufruisce del cane quale ausilio alla sua autonomia »;

e) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo, la persona cieca o ipovedente, con disabilità uditiva, fisica, psichica, motoria, intellettiva e relazionale, la persona diabetica, la persona con crisi epilettiche o con disturbi dello spettro autistico e la persona che soffre di depressione o di attacchi di panico nonché l'addestratore hanno diritto di farsi accompagnare dal cane guida o di assistenza anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal sesto comma »;

f) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, previo parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché sentite le associazioni maggiormente rappresentative del mondo della disabilità e le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore dei cani guida e di assistenza, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta linee guida

volte ad individuare i requisiti delle scuole di addestramento e dei centri per l'assistenza dei cani guida o di assistenza, i segni distintivi che contrassegnano un cane di assistenza certificato nonché a disciplinare gli ulteriori aspetti di natura applicativa delle presenti disposizioni ».

2. Il titolo della legge 14 febbraio 1974, n. 37, è sostituito dal seguente: « Gratuità del trasporto e diritto di accesso ai luoghi pubblici e aperti al pubblico dei cani guida o di assistenza delle persone prive di vista o con disabilità ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0088540